

Ordinanza temporanea – Centro abitato

COMUNE DI CARAMANICO TERME (PROV. PE)

Numero 07 Reg. Prot.2569	O G G E T T O	Misure ulteriori per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-2019 – Divieto di svolgimento del mercato settimanale.
Data 05/05/2020		

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*);

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (... *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita,*

anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali);

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *(In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali);*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *(dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);*

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 *(Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle e autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19);*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 *(misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 *(Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza della Regione Abruzzo n.54 del 03/05/2020;

RITENUTO che, al fine di salvaguardare la salute pubblica, il Comune di Caramanico deve adeguarsi alle misure tecniche e operative per lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, il seguente provvedimento:

1) con decorrenza immediata e fino a data da destinarsi, il divieto di svolgimento del mercato settimanale del giovedì.

La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Caramanico Terme.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero propone Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 05/05/2020

Il Sindaco

Dott. Luigi De Acetis

